



COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Provincia di Pavia

N. 44 Reg. Delib.
del 6/08/2015

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO : COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'-ANNO 2015- ART.65 D.LGS. 150/2009: LINEE GUIDA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

L'anno **duemilaquindici**, addì **sei**, del mese di **agosto**, alle ore **17** e minuti **45**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
<i>BARZON Pierluigi</i>	SINDACO	P	
<i>STRINGA Giampiero</i>	Assessore	P	
<i>STURLA Luciano</i>	Assessore		A
		Totale PRESENTI N° 2	
		Totale ASSENTI N° 1	

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elisabeth Nosotti.

Il Sig. BARZON Pierluigi, SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

PREMESSO CHE:

- che la dotazione organica del Comune di Rocca Susella è costituita da due unità di personale: Sign. Ra Bergami Eleonora, categoria C- istruttore amministrativo-, profilo economico C1;
- il Sign. Baiardi Daniele, cantoniere-autista di scuola bus, categoria B3;

PRECISATO CHE:

- in ragione dell'impossibilità di reperire professionalità adeguate all'interno di questo Ente la gestione del servizio ragioneria e tributi è stata affidata alla Sign.ra Maria Cristina Torreggiani, dipendente del Comune di Corvino San Quirico, che presta il proprio servizio presso il Comune di Rocca Susella dal 02.1.2012, a seguito di convenzionamento del suddetto servizio, per un numero di 8 ore settimanali;
- la Sign.ra Maria Cristina Torreggiani è titolare di posizione organizzativa in virtù del decreto sindacale n.7 del 30.06.2015 e, pertanto, incide sul fondo delle risorse decentrate del Comune di Rocca Susella nei termini indicati dal prospetto A) allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- la responsabilità del servizio tecnico del Comune di Rocca Susella è stata affidata al Geom. Giovanni Draghi, dipendente della Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese, che presta, a seguito di convenzionamento del suddetto servizio, la propria attività professionale presso il Comune di Rocca Susella per un numero di due ore settimanali;
- il Geom. Giovanni Draghi è titolare di posizione organizzativa in virtù del decreto sindacale n. 6 del 29.06.2015 che, pertanto, incide sulla parte fissa del fondo delle risorse decentrate anno 2015 del Comune di Rocca Susella nelle forme indicate dal prospetto A), allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 25 del 11.04.2013 relativa alla graduazione dell'indennità di posizione per i titolari di posizioni organizzative;

CONSIDERATO, altresì, che, il fondo per le risorse decentrate anno 2015, per quanto riguarda la parte stabile, va quantificato in un importo pari ad euro 4443.20, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2015", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria generale dello stato relativa alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e s.m.i.;

APPURATO che tra gli eventi straordinari della dinamica retribuitiva esclusi dalla sopracitata normativa rientra il conferimento di posizioni organizzative, così come precisato, ex multis dalla Corte dei Conti della Lombardia nel parere /28/2012/PAR

RILEVATO che le condizioni essenziali che legittimano il mantenimento delle risorse in contesto, negli enti non soggetti al patto di stabilità, sono le seguenti:

- 1) rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale, come previsto dall'art. 1 comma 562, per gli enti non soggetti al patto di stabilità, della legge 296/2006;
- 2) incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente inferiore al 50%, calcolata come da art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) testo vigente, per l'anno precedente e, tendenzialmente, per quello in corso;
- 3) rispetto dell'art.40 del Testo unico sul pubblico impiego, approvato con decreto legislativo 165/2001 e ss. modifiche;
- 4) rispetto delle disponibilità di bilancio;
- 5) applicazione delle norme e dei principi di cui al Titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" del D.Lgs. 150/2009, alla luce del "correttivo" D.Lgs. 141/2011, con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente ed all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche della "Riforma Brunetta";

VISTI:

- l'art. 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel quale si dispone che i contratti decentrati integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, 15 novembre 2009, devono essere adeguati alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2011 e, in caso di mancato adeguamento entro il suddetto termine, essi cessano la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 e non sono ulteriormente applicabili e verranno, conseguentemente, integralmente applicate le disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo;
- l'art. 5 del D.Lgs. 141/2011, che ha fornito l'interpretazione autentica del succitato articolo 65 del D.Lgs. 150/2009;

RILEVATO che l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 ha comportato una radicale revisione della disciplina del pubblico impiego, in particolare con riferimento agli istituti della contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa;

VISTO il D.lgs. 165/2001, e in particolare:

- l'art. 5, comma 2, laddove prevede che “nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali;

- l'art. 7, comma 5, il quale recita: “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;

- l'art. 40, così come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009, il quale dispone:

· al comma 1, che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge;

· al comma 3-bis che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato;

- l'art. 45, comma 3, così come modificato dall'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, che dispone: “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;

RICHIAMATE altresì:

- la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui sono stati forniti gli indirizzi applicativi in merito alla contrattazione integrativa. In particolare, nella suddetta circolare si conferma che:

- la contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, come innovato dall'articolo 57, comma 1, *lett. b)*, del d.lgs. n. 150 del 2009. Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione della *performance* individuale; dalla performance organizzativa, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; dall'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Si tratta di *vincoli*, nella gestione delle risorse per i trattamenti accessori, che debbono esplicitamente essere rispettati in sede di contrattazione integrativa;
- le disposizioni di cui all'art. 65 del D.Lgs. 150/2009 in merito all'efficacia e all'adeguamento dei contratti decentrati integrativi sono pienamente efficaci;
- la contrattazione nazionale ed, a maggior ragione, quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della micro-organizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l'ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali;

- in tali materie – esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell'informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali;
- i “nuovi” contratti integrativi, cioè quelli stipulati successivamente alla data del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, sono soggetti all'applicazione delle nuove regole contenute proprio nel D.Lgs. 150/2009;

- la successiva circolare 7/2011, con cui si conferma la piena operatività delle disposizioni relative agli obblighi di efficacia e di adeguamento dei contratti decentrati integrativi;

VISTI:

- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 07/06/2012, nel quale sono stati recepiti gli adeguamenti necessari e conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento ai principi previsti dal titolo II e III del D. Lgs. 150/2009;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28/06/2012 con cui è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance;

RICHIAMATO l'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004, in base al quale:

- “Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito definite come *risorse decentrate*) vengono determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003 ...” (comma 1);
- “...le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi...” (comma 2);
- “...le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e variabilità...” (comma 3);

RICHIAMATA la propria delibera n.41 del 18/11/2014 con cui è stata nominata la delegazione trattante ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 2002/2005;

RITENUTO opportuno avviare la procedura per la sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo, le cui previsioni siano adeguate alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009:

- concernenti la definizione degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva e alla legge;

- contenute nel Titolo III del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO di dover confermare i suddetti indirizzi e fornire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica le seguenti linee guida per procedere alla definizione di un contratto decentrato integrativo in adeguamento al predetto decreto 150/2009:

- di attenersi, per le materie di contrattazione, a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, e precisato dal D. Lgs. n. 141/2011, nonché a quanto previsto dai commi 17, 18, 19 dell'art. 2 del recente D.L. 95/2012;

- di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.31, commi 2 e 3 del CCNL 22.01.2004, secondo le finalità dell'art.17 del CCNL 01.04.1999, sulla base dei seguenti criteri:

1) l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici. In particolare andranno verificate le condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di rischio e di disagio in rapporto all'ambiente e alle condizioni di rischio;

2) i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del CCNL 22.01.2004 e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;

3) la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale, eventualmente prevista, dovrà avvenire sulla base di criteri selettivi esclusivamente meritocratici di valutazione del dipendente e la loro complessiva quantificazione deve avvenire tenendo conto dell'ammontare delle risorse decentrate previste dall'art. 34, CCNL 22.01.2004;

4) le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive, quali il coordinamento organizzativo del personale assegnato ad una unità operativa. In particolare si dà atto che le risorse finalizzate all'incentivazione del personale in riferimento all'art. 15, comma 1, lett. K), del C.C.N.L. 01.04.1999 non entrano a far parte della "spesa per il personale" in senso stretto,

scaturendo da specifiche disposizioni normative ed essendo finanziate in modo autonomo da apposite voci del Bilancio di Previsione e precisamente:

- le risorse destinate all'incentivazione del personale incaricato della progettazione interna e delle opere di pianificazione, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- eventuali risorse da assegnare al personale impegnato a prestare servizi aggiuntivi per conto di soggetti terzi (ISTAT ed altri Enti in base a specifiche disposizioni di legge);
- le risorse destinate alla corresponsione di compensi aggiuntivi al personale autorizzato a svolgere prestazioni lavorative presso altri Enti a titolo oneroso ed in modo convenzionato;

5) ogni altro compenso o indennità, escluse quelle intese a remunerare le posizioni organizzative, deve essere previsto quale componente della parte variabile del Fondo;

RICHIAMATI:

- il TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, approvate con D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 28.04.2015, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017;
- la deliberazione di G.C. n. 33 del 11.06.2015 con cui è stato approvato il Piano Risorse ed Obiettivi per l'anno 2015 esecutiva nei termini di legge;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.200, m. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di formulare, per le considerazioni sopra riportate, gli indirizzi in merito alla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2015, come in premessa specificato, pertanto la Delegazione di Parte Pubblica si atterrà a quanto segue:

- per le materie di contrattazione si farà specifico riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, e precisato dal D. Lgs. n. 141/2011, nonché a quanto previsto dai commi 17, 18, 19 dell'art. 2 del recente D.L. 95/2012;

- la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.31, commi 2 e 3 del CCNL 22.01.2004, sarà effettuata secondo le finalità dell'art.17 del CCNL 01.04.1999, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici. In particolare andranno verificate le condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di rischio e di disagio in rapporto all'ambiente e alle condizioni di rischio;

b) i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del CCNL 22.01.2004 e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;

c) la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale prevista, dovrà avvenire sulla base di criteri selettivi esclusivamente meritocratici di valutazione del dipendente e la loro complessiva quantificazione deve avvenire tenendo conto dell'ammontare delle risorse decentrate previste dall'art. 34, CCNL 22.01.2004;

d) le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive, quali il coordinamento organizzativo del personale assegnato ad una unità

operativa. In particolare si dà atto che le risorse finalizzate all'incentivazione del personale in riferimento all'art. 15, comma 1, lett. K), del C.C.N.L. 01.04.1999 non entrano a far parte della "spesa per il personale" in senso stretto, scaturendo da specifiche disposizioni normative ed essendo finanziate in modo autonomo da apposite voci del Bilancio di Previsione e precisamente:

- le risorse destinate all'incentivazione del personale incaricato della progettazione interna e delle opere di pianificazione, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- eventuali risorse da assegnare al personale impegnato a prestare servizi aggiuntivi per conto di soggetti terzi (ISTAT ed altri Enti in base a specifiche disposizioni di legge);
- le risorse destinate alla corresponsione di compensi aggiuntivi al personale autorizzato a svolgere prestazioni lavorative presso altri Enti a titolo oneroso ed in modo convenzionato;

e) ogni altro compenso o indennità, escluse quelle intese a remunerare le posizioni organizzative,

deve essere previsto quale componente della parte variabile del Fondo;

- 3) di determinare ed approvare, per le motivazioni addotte in premessa, il fondo delle risorse decentrate nella parte fissa e variabile per l'anno 2015, così come riportate nell'allegato prospetto A) -"Fondo risorse decentrate anno 2015"- , il quale costituisce altresì parte integrante sostanziale della presente determinazione;
- 4) di dare atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa, per la parte eccedente le somme già vincolate per la liquidazione dell'indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del ccnl del 22/01/2004 e delle progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) del ccnl dell'1/04/1999;
- 5) di destinare agli specifici obiettivi anno 2015, le risorse finanziarie risultanti dal Fondo costituito per l'anno corrente, come da allegate tabelle, nel rispetto della normativa e dei criteri come sopra fissati;
- 6) di incaricare il Responsabile del servizio finanziario dell'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
- 7) di prendere atto che la spesa relativa trova adeguata copertura finanziaria;

- 8) di trasmettere copia del presente atto alla R.S.U., al Revisore dei Conti ed al Nucleo di Valutazione ed a ciascuno per il seguito di propria competenza.
- 9) di dichiarare, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere di cui all'art. 134, comma 4, del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

C O P I A

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to BARZON Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Elisabeth Nosotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Web il giorno 16/09/2015, ove resterà per 15 giorni consecutivi .

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Rocca Susella , lì 16/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Elisabeth Nosotti

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rocca Susella, lì 16/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Elisabeth Nosotti)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno , ai sensi dell'art. 134,del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Rocca Susella, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Elisabeth Nosotti